



Atto giudiziario in materia di diritto privato

Tribunale Civile di Milano

Sezione Giudice dott. R.G.m.

Comparsa di istituzione e risposta

Per la Banca Alfa, P.IVA _____, avente sede legale in
Milano, alla Via _____, n° _____, in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, sig. _____, cf. _____, elegge domicilio
presso lo studio dell'Avv. _____, del Foro di _____, cf. _____,
sito in _____, alla Via _____, n° _____, che lo rappresenta
e difende, giusta provva in salce al presente atto ed il
quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o
notificazione al seguente numero di fax _____ e/o all'
indirizzo di posta elettronica certificata _____.

(-convenuto-)

Contro

Tizio, matr. n. _____, il _____, cf. _____, rappresentato e
difeso dall'Avv. _____, del Foro di _____ cf. _____

(-attore-)

Fatto

- In data _____, il Tribunale di Milano, in persona del
Giudice dott. _____, su ricoso dell'odierna società att.
convenuta, emetteva il decreto incisivo n. _____, per il
pagamento della somma di Euro 60.000, oltre interessi
di mora al tasso convenzionalmente convenuto, nei
confronti del signor Tizio. (doc. 1).



- Tale decreto aveva ad oggetto la restituzione della predetta somma, versata dalla Banca Alfa, relativamente ad un rapporto di apertura di credito, regolato in conto corrente n. ..., intestato alla società Beta. (doc. 2).
- In data ..., Tizio e la Banca Alfa, definivano un contratto autonomo di garanzia, in base al quale l'attore opponeva si impegnava a tenere indenne la Banca creditrice, da ogni conseguenza derivante dall'imadempimento, da parte della Società Beta, relativa al contratto di apertura di credito in conto corrente. (doc. 3)
- Segnatamente, Tizio si impegnava a pagare a Alfa, "a semplice richiesta e senza eccezioni", tutto quanto dovuto da Beta, a titolo di capitali e interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito.
- In atto di citazione, ritualmente notificato all'adversario convemuta, in data ..., Tizio proponeva opposizione al predetto decreto ingiurioso, eccependo la nullità del medesimo per incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, emittente, e suggerendo quale Foro competente, il Tribunale di Bologna. (doc. 4)
- Eccepiva ponimenti, la natura fideiussoria dell'accordo di garanzia, stipulato con Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultra-legali, applicati al contatto di apertura di credito, poiché privi della dovuta forma scritta.

- In ultimo, bisogna eccepire la nullità della potuizione degli interessi, in quanto usurari, se considerati compiuta mente, in virtù della sommatoria degli interessi moratori e corrispettivi.
- Con il presente atto, si sostituisce ritualmente in giudizio la Banca Alfa, per contestare, ex adverso, tutto quanto affermato dall'altro, nell'atto di citazione d'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è destituito di qualsivoglia fondamento e, pertanto, deve essere integralmente rigettato per le seguenti ragioni in

Diritto

- In via preliminare, nel reito, sull'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.

È evidente l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dall'odierno opponente, con la conseguente attribuzione di competenza al Foro di Bologna, inteso quale luogo di residenza del medesimo, nonché luogo di stipulazione del contratto autonomo di garanzia, di cui in otti.

Invero, parte attice non considera quanto disposto dall'art. 637 cpc, secondo cui è competente all'ingiuntione il giudice che sarebbe competente, per la domanda proposta in via ordinaria.

da norma, quindi, opera un rimiss alla disciplina reti-

tiva i fori competenti, pluriativi e alternativi, di cui agli artt 18, 19 e 20 cpc.

Gli sensi dell'art. 20 cpc, in combinato disposto con l'art. 1182, teso somma, cc, il foro competente per le controversie relative alle obbligazioni pecuniarie, aventi ad oggetto un credito, liquido ed esigibile, quale è, del resto, quello per cui è lita, è il foro in cui è sorta l'obbligazione, ovvero il foro in cui si trova il domicilio del creditore.

Me stende che, come sono strettamente intrecciati in sede di ricorso, il foro competente ad emanare il decreto e dirimere la contesa, è il foro di Milano, luogo ove ha sede la creditrice Alfa e dove, peraltro, è stato stipulato il contratto di apertura di credito garantito da Tizio e fonte dell'obbligazione pecunaria oggetto di garanzia.

È infondata, dunque, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente e deve essere integralmente rigettata.

- Sulla natura del contratto autonomo di garanzia la natura di fiduciarietà attribuita dall'autore, al contratto di garanzia, stipulato tra lo stesso e la Banca convenuta, è mossa e priva di fondamento.

Gli rapporti negoziate sotteso è, invece, la diversa



P. 61

gatti specie atipica, di contratto autonomo di
garanzia, causalmente e formalmente distante dalla
convenzione di cui all'art. 1936 cc.

Il contratto de quo è espressione della libertà
negoziata, principio incardinato nel secondo comma
dell'art. 1322 cc, secondo cui le parti possono stipu-
lare contratti che non appartengono a tipi avanti
una disciplina particolare, purché diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela, per l'ordinamento giuridico.
Tale contratto è stipulato tra il creditore garantito e
il soggetto garante, il quale, autonomamente, si obbliga
a tenere indenne il creditore da qualsiasi conseguenza
derivante dall'imadempimento del debitore - da cause
concrete del contratto si estingue, purtroppo nel trasferimen-
to del rischio di imadempimento del debitore, dal soggetto
garantito al garante.

Caratteristica essenziale ed elemento differenziante dal
contratto di fiduciizzazione, è la sua autonomia dall'
obbligazione debitaria principale, con le conseguenze
che qualunque eccezione spettante al debitore princi-
pale non può essere opposta, da parte del garante,
nei confronti del creditore garantito.

Non unicamente ammesse le eccezioni fondate sulla
nullità del contratto presupposto per i contratti, e
norme imperative, ripercita della causa, ovvero laddove

sia dimostrata la fraudolenta esecuzione del credito.

Indice palese dell'autonomia di tali contratti è, proprio, l'inserimento di clausole di pagamento, quali quelle "a prima richiesta, o senza eccezioni", analoghe a quelle inserite nel contratto per cui è lita.

Tali clausole sono idonee a qualificare il contratto come autonomo, differenziandolo dalla fiduciazione, dal momento che esplicitamente escludono la tipica garanzia del garante ad opporre al garantito, le medesime eccezioni del deftitore, in quanto vicino di quest'ultimo nel rapporto obbligatorio principale.

Quanto detto, penso, trova conforto, in una pronuncia delle Sezioni Unite, della Cassazione civile, n. 3947/2010

Deve, pertanto, desumersi che, il contratto stipulato tra le Banche Alfa e Tizio, si estinseco in un contratto autonomo di garanzia e non in una fiduciazione.

Ne deriva che, non trova, in alcun modo applicazione, polvo exceptio dolis, la possibilità di Tizio di soffrire eccezioni, quali la mancata firma scritta degli interessi ulteri legati, ai sensi dell'art. 1945 cc.

Per le predette ragioni, la domanda attesa è ulteriormente respinta.

- Sull'infondatezza dell'eccezione di nullità per violazione delle norme imperative in materia di usura.

È infondata l'eccezione di nullità, relativa la pattizione

degli interessi, calcolati sulla sommatoria del tasso degli interessi conspettivi con quelli moratori.

Il fine della determinazione del tasso usura, si raffigura con il tasso soglia va, invece, effettuato riguardo agli interessi presensi o convenuti, e purunque titolo.

da tesi secondo cui, ai fini della determinazione del predetto tasso, occorrene ~~titolo~~ la sommatoria degli interessi conspettivi e moratori non può essere accolta, posto che i due tipi di interessi hanno matrice e finalità profondamente differenti.

Il tasso di interesse conspettivo costituisce, infatti, remunerazione del risparmio concesso in prestito ed attiene ad una fase, cosiddette, "fisiologica" del rapporto d'interesse moratorio, invece, ha funzione prettamente risarcitoria e consiste in una determinazione anticipata e perfetta del danno derivante dal ritardo dell'adempimento.

La disciplina dell'usura potrebbe, al massimo, essere applicata all'interesse moratorio originariamente portatore, solo nel caso in cui sia dimostrata l'origine sicuramente oltre soglia da parte dello stesso, si potrebbe incontrare nella violazione delle norme in tema di usura.

Quanto affermato trova conferma, peraltro, in una recente sentenza della Corte Europea, n. 350/2013.

Nel caso di specie gli interessi nostri convenzionalmente presunti, in massimo modo, oltrepassano il tasso soglia.

In ogni caso, è onore del signor Tizio dare prova dell'eventuale contrarietà o norme imperative, con opportuna dimostrazione.

Tutto ciò premesso, in fatto e in diritto, l'odiemo convinti, Banca Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. _____, come in epigrafe domiciliata, rappresentata e difesa, rigetta, ex adverso, ogni pretesa nostra perché creata in factis e in iure e confida nell'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia, l'Uff. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione

- in via preliminare, nel reto, confermare la competenza

territoriale del Tribunale di Milano, ex articolo 182 cc,

- nel merito, accertata e dichiarata la natura del contratto autonomo di garanzia dell'accordo stipulato

in data _____, tra le Banca Alfa e Tizio, dichiarare

insoluta e rigettare la domanda nostra e per

l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. _____,

emesso dal Tribunale di Milano in data _____

Con vittoria di spese, diritti e onorari

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:



- P.6/1
1. decreto ingiuntivo n° _____, emesso in data _____
 2. contratto di apertura di credito in conto corrente n° _____, stipulato in data _____;
 3. contatto autonomo di garanzia, stipulato in data _____;
 4. aquila motivata dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

Reservando di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, nei termini di cui all'art. 183 cpc.

[Data] duogo, data.

Firma Avv.

10h8

PIRELLA AUS Procura affitti

Il sottoscritto, sig. _____, CF. _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Banca Aifa, P. IVA. _____, con sede legale in Milano, alle Via _____, n° _____, informa ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 28/2010 delle possibilità di eseguire il tentativo di mediazione nonché di godere dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del presente decreto, nonché della possibilità di ricorrere alle procedure di negoziazione assistita, delega l'avv. _____, def. foro di _____, CF. _____, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, nonché in ogni sua fase, anche esecutiva, al fine di, a titolo esemplificativo e non esclusivo a transigere, conciliare, incassare somme, quietantare, spiegare domande riconvenzionali, chiudere in causa tutti, nominare sostituti in udienza e eleggere

